

richiami contenuti nelle istruzioni ministeriali richiamate in precedenza²⁴.

- c) L'evidenza è che le serie di dati, contenute nella sezione V del modello di richiesta, sono a tal punto sintetiche da non riflettere neppure le stesse finalità di rilevazione (anche) valutarie alle quali si è fatto cenno nella *Prefazione*, donde l'esigenza di predisporre, nell'ambito della relazione, appositi prospetti che accolgano ad analizzino i maggiori imponibili di fonte estera, distinguendo, da tutti gli altri, quelli correlati alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e non denunciate in violazione delle norme sul monitoraggio. Dopo di che sarà necessario riferire analiticamente questi ultimi alle singole attività, approntando altrettanti prospetti, che dovranno essere collegati alla documentazione di supporto allegata. E l'analisi diventa essenziale soprattutto quando il contribuente voglia profittare del regime di forfetizzazione dei rendimenti al 5%, nonché dell'applicazione dell'aliquota proporzionale del 27%, a norma dell'*art. 5-quinquies, co. 8, D.L. 167/1990*, quando la media delle consistenze delle «attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non» abbia ecceduto il valore di 2 milioni di euro.

3.4 Adempimenti informativi e documentali specifici della procedura, ex art. 5-quater, co. 1, lett. a)

A seguito delle modifiche introdotte, con l'art. 2 del D.L. 153/2015, al comma 5, dell'art. 5-*quater*, del D.L. 167/1990, le norme contenute nel primo comma, lett.a), dello stesso articolo, relative all'*emersione internazionale*, si applicano a tutti i soggetti destinatari della disciplina della collaborazione volontaria, ivi compresi quelli previsti

24 Cfr. 2.3.1. *Redditi di capitale e crediti d'imposta. Imposte sostitutive.*

dall'art. 1, comma 2, della L. 186/2015. Esse stabiliscono gli adempimenti che devono essere eseguiti, nei termini perentori ivi prescritti, per ottenere gli effetti premiali indicati già nella prima parte del primo comma, ma resi poi più espliciti, in relazione soprattutto alle sanzioni, dall'art. 5-*quiquies*²⁵.

Gli incombenti indicati alle due lettere, a) e b), del primo comma, hanno identità e peso specifico diverso nell'economia della procedura.

Quelli previsti dalle norme della lettera a), destinati a confluire soprattutto nella relazione, condensano gli elementi informativi necessari per la ricognizione e l'identificazione di *«tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona»*, nonché per la *«determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo»*.

Non solo; il contribuente è obbligato a fornire anche i *«documenti»* e le *«informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero»*.

E con tali previsioni si chiude il cerchio delle violazioni collegabili agli obblighi del monitoraggio. Ma le norme in esame prescrivono che egli confessi anche ogni altra violazione non conducibile (*non connessa*) al coacervo patrimoniale e finanziario collocato all'estero ed ai redditi che ne sono conseguiti, in relazione a tutti i periodi per i quali l'Agenzia non sia ancora decaduta dall'azione di accertamento. Ed è questo il caso in cui l'emersione, assorbendo ogni possibile sbocco dell'evasione, diventa non soltanto internazionale ma anche nazionale (per patrimoni e redditi) coinvolgendo molti dei periodi d'imposta decorsi, fino a dieci. I termini di decadenza sono infatti

25 *Infra sub 4, Effetti della procedura di collaborazione.*

raddoppiati, per effetto dell'art. 12, D.L. 78/2009, ogni qual volta gli investimenti e le attività di natura finanziaria siano stati collocati negli Stati o territori, a regime fiscale privilegiato, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2001.

Gli incombenti previsti dalla lettera b) riflettono il perfezionamento sostanziale della procedura, poiché disciplinano i versamenti dovuti, ancorché rateizzati, che dovranno essere effettuati con le modalità previste dagli artt. 17 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241²⁶. La loro importanza è documentata dalla presenza, proprio in fondo alle norme della lettera b), del seguente codicillo: «*il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura*». E non è certo casuale che analogo codicillo manchi alla fine della lettera a).

3.4.1 Indicazioni previste dall'art. 5-quater, co. 1, lett. a)

Il contribuente deve indicare spontaneamente, mediante apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria:

- 1) «*tutti gli **investimenti** e tutte le **attività** di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero*».

La prima parte delle norme della lettera a) ha per obiettivo la ricognizione, illustrata e documentata dalla relazione accompagnatoria, delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, del tutto indipendentemente dalla origine di esse e, quindi, dal fatto che derivino da un risparmio tassato o da un'evasione; come pure dal fatto che il contribuente abbia partecipato alla *estero vestizione* di esse, *oppure* le abbia ricevute già all'estero per donazione o successione, avendo proceduto ad estero-costituirle il donante oppure il *de cuius*. Ricorda infatti

26 Cfr. il *documento* del Direttore prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, pag. 5, sub 8.1.